



Prot. n.175/07

Mantova, 19 marzo 2007

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA

IMPORTANTE

1. Alleghiamo alla presente circolare le **"Istruzioni per la compilazione di un contratto di prestazioni professionali con committenti privati"**, con relativa lettera esplicativa di accompagnamento.
Tali istruzioni contengono alcuni articoli (contrassegnati in rosso) che dovranno contenere dati individuali, tali articoli non risultano evidenti nella copia allegata, ma sono visibili sul sito secondo il seguente percorso (www.mn.archiworld.it → home page).
2. Sempre allegata alla presente circolare vi sono **"Le norme di deontologia professionale"**, modificate ed approvate dal C.N.A.P.P.C. ed integrate con gli art.li 17/bis, 27/bis, 28/bis e 30/bis approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Mantova il 24/01/2007, con relativa lettera esplicativa di accompagnamento.
Tali norme deontologiche sono visibili sul sito secondo il seguente percorso (www.mn.archiworld.it → home page).
3. Questo Consiglio ha stipulato una **convenzione con lo Studio Legale del Professor Avvocato Paolo Colombo**, con la quale il professionista si è reso disponibile a prestare **attività di consulenza gratuita agli Iscritti**, previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria dell'Ordine.
Sarà inoltre possibile programmare incontri di studio ed approfondimento su argomenti di interesse generale, attinenti alle attività professionali degli Iscritti all'Ordine.
Si prega pertanto gli Iscritti di segnalare eventuali argomenti di interesse generale, ai fini di programmare tali incontri di approfondimento.

NEWS DAL NOSTRO SITO INTERNET

www.mn.archiworld.it

- C.N.A.P.P.C.: Determinazione n.1/2007 - "Società professionali, Società di professionisti e Società di servizi professionali di tipo interdisciplinare", pubblicato il 13.03.2007 (→ Home page);
- C.N.A.P.P.C.: Guida ai procedimenti disciplinari, pubblicato il 22.12.2006 (→ News → Archivio news → vai);
- C.N.A.P.P.C.: Premio Nazionale "Architettura, Cultura e Sport", pubblicato il 02.03.2007 (→ News → Archivio News);
- C.N.A.P.P.C.: Norme di deontologia professionale e Codice Deontologico pubblicato il 16.03.2007 (→ Home page)

SI RICORDA CHE:

1. Tutti gli Iscritti **hanno sempre l'obbligo per legge di specificare esattamente e per esteso il proprio titolo professionale** (Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto iunior, Pianificatore iunior) in qualsiasi circostanza.
2. Qualsiasi **timbro** utilizzato dagli Iscritti deve essere **conforme al timbro rilasciato dall'Ordine** e pertanto deve contenere la specifica estesa del proprio titolo professionale.
3. In base all'art. 3 del R.D. 23/10/1925 - n. 2537, che regola la professione degli Ingegneri e degli Architetti, gli Iscritti all'Albo hanno l'**obbligo** di "comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza".
4. Invitiamo coloro che non avessero ancora provveduto, ad inviare una propria foto, in formato tessera ed a colori, via e-mail (architettimantova@archiworld.it), al fine di sostituire il vecchio tesserino non più valido.

Cordiali saluti

Il Segretario



Il Presidente



Caro collega,

il Decreto Bersani del 4 luglio scorso, divenuto Legge 248 il 4 agosto dello scorso anno, prevede al 3 comma dell'art. 2 la modifica dei codici deontologici e di autodisciplina delle varie categorie professionali, per adeguarli alle misure a garanzia delle qualità delle prestazioni professionali.

Il termine previsto per l'adeguamento di alcuni articoli di tali codici era il 1 gennaio 2007, in tale ottica il C.N.A.P.P.C. ha approvato tali modifiche nella data del 20 dicembre 2006, ed adottate da questo Consiglio nella seduta del 29 dicembre.

La nuova versione del Codice Deontologico è stata quindi pubblicata sul sito internet del nostro Ordine in data 12 gennaio 2007, unitamente alla relativa comunicazione del C.N.A.P.P.C. e al raffronto del testo modificato con le precedenti norme deontologiche (<http://www.mn.archiworld.it>).

Questo Consiglio ha ritenuto utile integrare il nuovo Codice con alcuni articoli, per altro già adottati da anni da altri Ordini Provinciali, con l'intento di rafforzare la figura degli architetti sul territorio, incentivandone la trasparenza professionale ed intellettuale sia nei confronti degli Enti Pubblici che del committente/consumatore.

Per venire incontro alle esigenze di quei colleghi che attualmente si troverebbero in contrasto con quanto previsto dalle nuove norme integrative deontologiche, questo Consiglio ha deliberato di prorogare l'entrata in vigore delle suddette norme di 120 giorni dalla loro pubblicazione sul sito dell'Ordine, termine entro il quale tutti gli iscritti dovranno ottemperare a quanto previsto dagli articoli integrativi.

Ti chiediamo di porre particolare attenzione a quanto esposto negli art.li 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 27, 27 bis, 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 50 e 51 ed ai relativi adempimenti che essi comportano.

Cordiali saluti

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
(Arch. Sergio Cavaliere)

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
(delibera del 20 dicembre 2006)

INDICE

Norme Deontologiche

Premessa

Capitolo I Principi generali

Capitolo II Norme relative alle modalità di esercizio della professione

Capitolo III Rapporti con i committenti

Capitolo IV Rapporti con le pubbliche

Autorità e con terzi

Capitolo V Rapporti con i colleghi

Capitolo VI Rapporti con l'Ordine professionale

Capitolo VII Sanzioni

Capitolo VIII Disposizioni finali

PREMESSA

Il paesaggio, il territorio e l'architettura sono espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni Paese.

L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi. L'opera di architettura, ed in genere le trasformazioni fisiche del territorio, tendono a sopravvivere al loro ideatore, al loro costruttore, al loro proprietario e ai loro originari utenti. Per questi motivi sono di interesse generale e costituiscono un patrimonio della Comunità.

La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera progettuale e costituisce fondamento etico della professione.

La società ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l'Architettura possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti i loro interessi; gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti alle diverse sezioni dell'albo hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.

Gli "atti progettuali" rispondono all'esigenza dei singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare e collettivo, di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio, adottando, nella realizzazione della singola opera e di ogni trasformazione fisica del territorio, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e durata, e il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.

Le norme di etica professionale che seguono sono l'emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni professionista iscritto all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, d'ora in avanti chiamato per brevità "iscritto".

Esse completano, nell'ambito delle leggi vigenti, le Norme per l'esercizio e l'ordinamento della Professione.

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Nell'esercizio della professione, l'iscritto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.

Art.2 - Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.

Art.3 – L'iscritto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.

Art.4 - Il comportamento professionale degli iscritti deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.

Art.5 - L'iscritto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

Art.6 - L'iscritto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.

Art.7 - L'iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle.

Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.

Art. 8 - Per l'iscritto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.

Art. 9 - Al fine di tutelare l'affidamento della clientela, l'architetto, ove iscritto ad uno o più Settori della Sezione A o B, si avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di "Architetto", ovvero del titolo corrispondente al o ai Settori della Sezione in cui è iscritto.

Art. 10 – Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza.

Art.11 -Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.

CAPITOLO II

NORME RELATIVE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art.12 L'iscritto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico.

Qualunque sia il suo stato professionale, L'iscritto deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni.

Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.

Art.13 L'iscritto che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l'Ordine di appartenenza.

Art.14 - L'iscritto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.

CAPITOLO III

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 15 - L'iscritto nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi.

L'iscritto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

L'iscritto deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

Art.16 - L'iscritto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art.17- L'iscritto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.

Art. 17/ bis - Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. L'iscritto deve meritare la fiducia del Committente eseguendo esattamente e diligentemente l'incarico conferitogli nonché tutelandone, nel miglior modo, l'interesse purché questo non contrasti con quello pubblico.

(Articolo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Mantova il 24-01-2007)

Art.18 - L'iscritto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio

Art.19 - L'iscritto assolve, anche per il tramite della propria organizzazione, l'incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell'incarico.

Art.20 - La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al reciproco gradimento.

Art.21 - L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.

Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informarne il committente.

Art.22 - L'iscritto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

Art.23 - Qualora il professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine

Art.24 - L'iscritto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza

Art.25 -L'iscritto, se richiesto come consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruità di onorari professionali rispetto alle prestazioni rese e agli accordi assunti, è tenuto ad assumere presso l'Ordine di competenza informazioni sui criteri che presidono la materia

Art.26 - L'iscritto, nell'espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico.

La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.

CAPITOLO IV

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art.27 - L'iscritto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

Art. 27/bis COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE:

a) L'iscritto può essere contemporaneamente membro di un massimo di tre Commissioni Edilizie o Urbanistiche, se riferite a Comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000; di una sola Commissione nel caso di Comune di entità superiore ai 30.000 abitanti.

b) L'iscritto membro di Commissioni Edilizie o Urbanistiche è tenuto, entro 30 giorni dalla nomina, a darne segnalazione all'Ordine Professionale. Contestualmente alla segnalazione invierà elenco degli incarichi in essere sul territorio comunale all'atto della nomina, incarichi che potranno essere regolarmente portati a termine. Nell'ambito del territorio interessato e nel periodo di durata in carica, l'iscritto commissario potrà di norma assumere solo incarichi professionali inerenti opere pubbliche; casi particolari di incarichi da committenti privati dovranno essere segnalati, con le necessarie motivazioni, affinché l'Ordine valuti l'opportunità della loro acquisizione. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto o continuativi.

c) L'iscritto membro di Commissione, anche se non nominato su segnalazione dell'Ordine Professionale, assume comunque responsabilità come soggetto appartenente alla Categoria e, conseguentemente, il suo comportamento all'interno della Commissione deve rispettare le medesime regole che governano, sotto il profilo deontologico, l'esercizio dell'attività professionale. Egli è inoltre tenuto a segnalare alla Commissione - e a far verbalizzare - l'eventuale presenza di progetti redatti da soggetti non abilitati o comunque privi della competenza professionale indicata dalle Leggi istitutive dei singoli Albi, nonché le eventuali situazioni d'altra natura che possano concernere il rispetto della Normativa in materia di tutela dell'esercizio della professione.

d) L'iscritto deve infine astenersi da ogni e qualsiasi intervento che possa in qualche misura risultare lesivo della personalità e della professionalità dei Colleghi di cui si esamina la pratica e pretendere dagli altri Commissari il medesimo rispetto del lavoro professionale dei Colleghi oggetto dell'esame. **(Articolo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Mantova il 24-01-2007)**

Art.28 - L'iscritto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.

Art. 28/bis - RUOLI E CARICHE PUBBLICHE:

a) L'iscritto chiamato a ricoprire ruoli o cariche pubbliche è tenuto, entro 30 gg. dalla nomina, a darne segnalazione all'Ordine Professionale.

b) L'iscritto che ricopre cariche presso Pubbliche Amministrazioni, non può assumere incarichi professionali dalla medesima Amministrazione. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto o continuativi.

c) L'iscritto eletto Sindaco o nominato Assessore, contestualmente alla segnalazione invierà elenco degli incarichi in essere sul Territorio Comunale all'atto della nomina, incarichi che potranno essere regolarmente portati a termine. Nell'ambito del Territorio interessato e nel periodo di durata in carica l'iscritto nominato non potrà assumere alcun tipo di incarico da committente privato o pubblico. Casi particolari potranno essere segnalati con le necessarie motivazioni, affinché l'Ordine ne valuti la compatibilità con la funzione pubblica esercitata. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto o continuativi.

(Articolo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Mantova il 24-01-2007)

Art.29 - L'iscritto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art.30 - L'iscritto che svolge l'incarico di consulenza per un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art. 30/bis - FUNZIONI DI TECNICO COMUNALE CON INCARICO DI TIPO PROFESSIONALE:

I Colleghi che svolgono funzione di Tecnico Comunale con contratti di tipo professionale sono tenuti:

a) a segnalare all'Ordine di appartenenza, entro 30 giorni, l'avvenuto conferimento dell'incarico, e contestualmente l'eventuale quantità di incarichi in corso presso il Comune stesso, con elenco dettagliato;

b) a non assumere per tutta la durata del contratto alcun tipo di incarico professionale da privati nell'ambito del territorio Comunale;

c) a rispettare le compatibilità che contraddistinguono il medesimo ruolo come pubblico dipendente.

(Articolo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Mantova il 24-01-2007)

Art.31 - Nell'esercizio professionale l'iscritto non potrà abbinare la propria firma come incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità.

Art.32 - E' competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.

CAPITOLO V

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art.33 - I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla massima lealtà, correttezza e chiarezza.

Art.34 - L'iscritto deve evitare ogni forma di illecita concorrenza nei riguardi dei colleghi.

Art. 35

1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:

- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è stata svolta;
- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
- le aree di competenza specifica;
- le caratteristiche della prestazione o del servizio;
- i criteri di calcolo dell'onorario, con particolare riferimento al prezzo e ai costi complessivi della prestazione.

3. Tale informativa può essere corredata da:

- fotografie: personali e dello studio;
- l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;

- l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;
- l'indicazione della affiliazione a network professionali;
- premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.

4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:

- in caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte;
- indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
- indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge l'attività professionale.

5. I mezzi attraverso i quali è resa l'informativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio – e a mero titolo esemplificativo – sono da considerarsi tali:

- la carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
- le brochure informative inviate a mezzo posta, anche informatica;
- gli annuari e le rubriche professionali.

Art. 36

1. Per pubblicità si intende l'informativa in ordine all'attività professionale rivolta a soggetti indefiniti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo. La pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si avvalga il professionista è tenuto a:

- evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie;
- adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale.

2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblicità devono salvaguardare il decoro e prestigio della professione. In linea di principio – e a mero titolo esemplificativo – è da escludersi che possano essere considerati tali:

- i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
- l'utilizzo di testimonial;

Art. 37

1. E' vietata ogni forma di pubblicità non palese

2. La partecipazione del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta – come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali – può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista medesimo si assicuri che:

- sia esclusa qualsiasi enfaticizzazione delle capacità e dell'attività resa;
- sia evitata la spendita del nome dei clienti;
- sia esclusa qualsiasi comparazione con l'attività di altri professionisti.

3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta – come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali – può fornire informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che:

- eviti di enfaticizzare la propria prestazione e i risultati professionali;
- eviti di spendere il nome dei clienti;

- non offra prestazioni professionali;
- eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.

4. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma.

5. Il professionista può avvalersi d'uffici stampa e di pubbliche relazioni a condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti.

Art.38 – L'iscritto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali

Art.39 - L'iscritto chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato.

Prima dell'accettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

Art. 40 – L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, e, in particolare, quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta.

Art.41 -Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, l'iscritto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. *Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la propria professione di architetto.*

Art.42 - L'iscritto , quando sia collaudatore di un'opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera

CAPITOLO VI

RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Art.43 - L'iscritto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art.44 -L'appartenenza all'Ordine comporta per l'iscritto il dovere di collaborare col Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche.

Art.45 - L'iscritto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.

Art.46 - L'iscritto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Ordine.

Art.47 - L'iscritto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.

Art.48 - L'iscritto che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico.

Art.49 - L'iscritto che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine.

Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente competente.

Art.50 - L'iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:

- informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione;
- dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione;

-dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;

-si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria;

-non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche i professionisti che siano con questo associati.

Art.51 - L'iscritto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal CNAPPC.

L'iscritto che per diretto incarico dell'ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi.

La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal CNAPPC non è consentita.

Art.52 - L'iscritto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali.

Art.53 - L'iscritto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:

a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;

b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al CNAPPC le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da iscritti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri della giuria;

c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita;

Art.54 -Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dell'Ordine nonché gli iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti all'asservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

CAPITOLO VII

SANZIONI

Art.55 -La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

Art.56 -Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono:

l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art.45 del R.D. 23.10.1925, n. 2537.

Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

Art.57 -Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al Cap.I, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.

Art.58-Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.

Art.59 -Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.

Art.60 - La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.61 -Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari che disciplinano la professione degli iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Art. 62 - Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare.

In conformità a quanto previsto dall'art.42 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere favorevole del CNAPPC, con un proprio regolamento, le presenti norme.

Art.63 - Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate sul sito ufficiale della categoria e sono depositate presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana.

Esse entrano in vigore al 1° gennaio 2007.